



Ministero dell'Istruzione
e
del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: www.icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N - C. U.:UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PILLOLE NAZIONALI DI INNOVAZIONE E RESILIENZA

- **Oggetto:** Fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale docente con contratto a tempo determinato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro [CCNL] e specifiche disposizioni normative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Nocera, dell'istituto Comprensivo Statale "RUGGIERO – 3° CIRCOLO" di Caserta (CE), VIA MONTALE N. 36, 81100 CASERTA (CE)

PREMESSO CHE

le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che, avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche, sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a tempo determinato sino al 30 (trenta) giugno dell'anno scolastico interessato, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

Le indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime sono nello specifico:

- **Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

- **D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

L'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 "Art. 38 Ferie

1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative."

A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: "In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PILLOLE NAZIONALI DI INNOVAZIONE E RESILIENZA

reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

Secondo la normativa vigente, pertanto, le ferie per i docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d'ufficio (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, **un obbligo di richiesta delle ferie**.

La Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che i docenti, anche nei periodi di sospensione, possono svolgere **attività funzionali all'insegnamento**, come la progettazione didattica, la ricerca, la documentazione o la preparazione delle riunioni.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie e si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (vacanze natalizie, pasquali, ponti ecc.).

In considerazione di quanto premesso:

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruita dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruita") nell'a. s. 2012/13;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti,

detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

TENUTO CONTO che il Dirigente scolastico conforma la sua azione - in ossequio ad un principio di autonomia gestionale e organizzativa delle singole Istituzioni Scolastiche - alla garanzia di *“adequata e specifica conoscenza e conoscibilità del regime di spendita delle ferie a favore del personale docente in servizio”*, indicando *“i periodi temporali a tal effetto utili (confrontando, a tal scopo, il calendario didattico regionale e il piano annuale delle attività)”* e *“specificando anche le conseguenze che la mancata spendita delle ferie comporta”*;

VISTO che *“il datore di lavoro non può attribuire d’ufficio le ferie ma deve limitarsi ad invitare (ed eventualmente a sollecitare) il dipendente ad usufruire delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle lezioni ai sensi dell’art. 1 comma 54 della legge n. 228/12”* e si precisa che *“qualora per ragioni di servizio o per particolari motivi personali (malattia, infortunio, aspettativa, etc...), il docente non abbia potuto usufruire delle ferie maturate - in coincidenza con i periodi indicati per legge ai sensi dell’art. 1 comma 54 della legge 228/12 - queste potranno essere liquidate alla cessazione dell’incarico”*;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 292 del 21/05/2025, avente oggetto: *“D.LGS. N. 297 DEL 16/04/1994. APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO AS 2025 2026.”*;

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Campania, così come adattato dal Consiglio di Istituto in data 25.09.2025 con delibera n. 149, è così formulato:

primo giorno di scuola: 15 settembre 2025;
vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2026;
vacanze di Carnevale: 16, 17 febbraio 2026;
vacanze di Pasqua: dal 02 aprile al 07 aprile 2026;
il 25 aprile 2026 (Festa della Liberazione)
il 1° maggio 2026 (Festa dei Lavoratori);
il 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica);
altri ponti: 22 dicembre 2025, 19 gennaio 2026, 1° giugno 2026;
ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2026 (30 giugno le scuole dell'infanzia);
chiusure per il santo patrono: Caserta: 20 gennaio 2026.

Le festività nazionali:

ecco invece le festività nazionali, giornate in cui le scuole restano chiuse in tutta la Nazione:

1° novembre 2025: Tutti i Santi;
8 dicembre 2025: Immacolata Concezione,
25 dicembre 2025: Natale;
26 dicembre 2025: Santo Stefano;
1° gennaio 2026: Capodanno;
6 gennaio 2026: Epifania;
05 aprile 2026: Pasqua;
07 aprile 2026: Lunedì dell'Angelo;
25 aprile 2026: Festa della Liberazione;
1° maggio 2026: Festa del Lavoro;
2 giugno 2026: Festa nazionale della Repubblica.

VISTA la Delibera n. 149 del Consiglio di Istituto del 25.09.2025 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a. s. 2025/26;

VISTA la Delibera n. 12 del Collegio dei docenti del 11.09.2025 con cui è stato approvato il piano annuale delle attività per l'a. s. 2025/26;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

INVITA

il personale assunto a tempo determinato al 30/06/2026 a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando il **modello allegato da consegnare all'ufficio personale**.

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di

sospensione delle attività didattiche.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Si precisa che il personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie, e in caso di mancata fruizione per non aver prodotto domanda di ferie, si perderanno sia il diritto alle ferie e sia l'indennità sostitutiva.

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

Il Dirigente Scolastico

Prof. *Mario Nocera*

OGGETTO: Richiesta di ferie del personale docente con contratto a tempo determinato

__l__ sottoscritt__ _____

nat__ a _____ il _____

in servizio presso questo Istituto fino al _____ in qualità di docente di

☐ Scuola dell'Infanzia

☐ Scuola Primaria

☐ Scuola Secondaria di I grado

avendo già usufruito di gg. _____ di ferie relative all'a.s. 2024/2025

CHIEDE

di poter fruire, secondo le disposizioni contenute nel vigente CCNL e della Legge n. 228/2012, dei seguenti periodi di

FERIE per n. _____ giorni dal _____ al _____

per n. _____ giorni dal _____ al _____

per n. _____ giorni dal _____ al _____

FEST. SOPP. per n. _____ giorni dal _____ al _____

per n. _____ giorni dal _____ al _____

per n. _____ giorni dal _____ al _____

EVENTUALE REPERIBILITÀ DURANTE LE FERIE

(se diversa da quella di residenza)

- città _____
- via _____
- tel. _____

luogo e data

firma

Vista la domanda

☐ si concede

☐ non si concede

Il Dirigente Scolastico
Prof. *Mario Nocera*